



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARTINAT e PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2008

Modifica dell'articolo 449 del codice di procedura penale in materia di reati in flagranza

ONOREVOLI SENATORI. - La presentazione di questo disegno di legge deriva dalla constatazione della triste realtà di fatti ed episodi che si verificano con ormai inaccettabile frequenza. È vita di tutti i giorni, come ci riportano stampa e televisione, di persone arrestate in stato di flagranza e poi rilasciate - in attesa che si svolga il processo - per mancanza di convalida dell'arresto.

Nell'assoluto rispetto della tutela della persona, come nell'assoluta osservanza del principio della certezza del reato, quale maggior certezza dei casi in cui una persona è arrestata in flagranza? Questi soggetti che vengono arrestati proprio nel momento in cui delinquono - mentre spacciano droga, mentre scippano qualcuno, mentre rapinano o rubano - e poi, quasi in spregio all'impegno delle forze dell'ordine ed al danno subito da onesti cittadini, vengono rilasciati, costituiscono certamente un pericolo per la società ed una sorta di corto circuito della giustizia.

In moltissimi casi i soggetti che, come dicevamo, vengono rilasciati mentre sono in attesa che si svolga il processo, sono nuovamente protagonisti degli stessi reati e vengono nuovamente arrestati in flagranza; si verifica il paradosso per cui fra il primo arresto ed il processo corrispondente, quel medesimo soggetto ha compiuto non solo il secondo ma anche il terzo, il quarto e l'ennesimo reato. Questa situazione impone una presa d'atto da parte del Parlamento e, ci auguriamo, anche del Governo; infatti non è accettabile che le Istituzioni non si rendano conto che l'attuale dettato dell'articolo 449 del codice di procedura penale ha delle maglie troppo larghe; certamente fondate sulla

ratio della tutela dell'imputato, finiscono per rappresentare una scappatoia per imputati certamente colpevoli, proprio in quanto arrestati in flagranza.

L'effetto che speriamo produca questa nostra iniziativa è quello della sicurezza: se assicuriamo alla giustizia, con un processo certo e tempestivo, tutti quei soggetti che invece oggi ritornano tranquillamente sul loro «luogo del delitto», certamente non abbiamo eliminato la eventualità che vengano commessi altri reati, ma per lo meno sappiamo che non sono commessi dagli stessi soggetti.

Allo stesso tempo questo procedimento alligera il lavoro della magistratura in quanto non ci sono situazioni in cui il pubblico ministero deve nuovamente occuparsi dello stesso soggetto che ha nuovamente violato la legge. In altre parole, riteniamo che in tal modo vi possa essere anche uno snellimento del lavoro dei magistrati. Nella stessa ottica abbiamo previsto - all'articolo 2 - che vengano istituite, presso i tribunali, delle sezioni specializzate che possano rapidamente giudicare coloro che vengono arrestati in flagranza; si tratta di sezioni, simili a quelle oggi esistenti per il cosiddetto «riesame» che, in un certo senso, saranno il punto di riferimento per una politica seriamente determinata a combattere il fenomeno della criminalità diffusa sul territorio (microcriminalità), come spesso vengono definiti questi reati, tipo furti, scippi e spaccio, che purtroppo talvolta sfociano in reati ben più gravi.

Per le ragioni ora esposte, confidiamo in una sollecita approvazione del presente disegno di legge nell'auspicio che trovi unanime condivisione di tutte le parti politiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 449 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando una persona è stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero deve presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento per il giudizio entro quarantotto ore dall'arresto»;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

Art. 2.

1. Presso le sedi dei tribunali è istituita una sezione specializzata per i processi per direttissima di cui all'articolo 449, comma 1, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia provvede con proprio decreto alla attivazione delle sedi specializzate di cui al comma 1.

